



COMUNICATO UFFICIALE N.276 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 175/AA al N. 180/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 537 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giovanni MENNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MENNA, all'epoca dei fatti allenatore, privo di tesseramento, della società ASD Atletico Bisaccia, in violazione dell'art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 punto 2 delle NOIF e degli artt. 34 comma 1 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, privo di tesseramento, in occasione della stagione sportiva 2016-2017, il ruolo di allenatore nelle fila della società ASD Atletico Bisaccia, dall'inizio del Campionato di I Categoria, girone B, Regione Molise, fino a tutto il 26 novembre 2016, e precisamente, in data 09.10.2016 in occasione della gara ASD ATLETICO BISACCIA - ASD CAROVILLI, in data 15.10.2016 in occasione della gara POL. CHIAUCI - ASD ATLETICO BISACCIA, in data 29.10.2016 in occasione della gara SS CAMPOBASSO CALCIO - ASD ATLETICO BISACCIA, in data 06.11.2016 in occasione della gara ASD ATLETICO BISACCIA - ASD POLISPORTIVA FERRAZZANO, in data 13.11.2016 in occasione della gara ASD SAN PIETRO AVELLANA - ASD ATLETICO BISACCIA, in data 20.11.2016 in occasione della gara ASD ATLETICO BISACCIA - ASD DONKEYS AGNONE ed in data 26.11.2016 in occasione della gara ASD TRE ARCHI RIPALIMOSANI - ASD ATLETICO BISACCIA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MENNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Giovanni MENNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.176/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 586 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MARANGON, Vincenzo DI VONA, Nicola TESTA e della società A.S.D. REAL TREMIGNON, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MARANGON, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Real Tremignon, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità da osservare in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, anche in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2017/2018 circa i modelli educativi cui riferirsi in tutte le attività promosse, organizzate e praticate nell'ambito del Settore Giovanile, per aver partecipato alla redazione di un referto non veridico inerente alla gara del torneo provinciale primavera cat. Esordienti misti A 9, che avrebbe dovuto essere stata disputata tra le società A.S.D. Real Tremignon e A.S.D. Pionca in data 25 febbraio 2017, ma che non è stata in realtà mai giocata, comunque avallando la formazione dell'atto, e avallando, inoltre, l'apposizione sulla distinta di gara relativa alla società A.S.D. Pionca una firma apocriфа in sostituzione di quella che avrebbe dovuto essere stata apposta dal rappresentante di tale società;

NICOLA TESTA, dirigente della società A.S.D. Real Tremignon, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai i principi di lealtà, correttezza e probità da osservare in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, anche in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2017/2018 circa i modelli educativi cui riferirsi in tutte le attività promosse, organizzate e praticate nell'ambito del Settore Giovanile, per aver redatto un referto non veridico inerente alla gara del torneo provinciale primavera cat. Esordienti misti A 9, che avrebbe dovuto essere stata disputata tra le società A.S.D. Real Tremignon e A.S.D. Pionca in data 25 febbraio 2017, ma che non è stata in realtà mai giocata e apponendo, inoltre, sulla distinta di gara relativa alla società A.S.D. Pionca una firma apocriфа in sostituzione di quella che avrebbe dovuto essere stata apposta dal rappresentante di tale società;

VINCENZO DI VONA, dirigente della società A.S.D. Real Tremignon, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai i principi di lealtà, correttezza e probità da osservare in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, anche in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2017/2018 circa i modelli educativi cui riferirsi in tutte le attività promosse, organizzate e praticate nell'ambito del Settore Giovanile, per aver indotto il Sig. Nicola Testa alla redazione di un referto non veridico inerente alla gara del torneo provinciale primavera cat. Esordienti misti A 9, che avrebbe dovuto essere stata disputata tra le società A.S.D. Real Tremignon e A.S.D. Pionca in data 25 febbraio 2017, ma che non è stata in realtà mai giocata, e inducendo, inoltre, il medesimo Sig. Testa ad apporre sulla distinta di gara relativa alla società A.S.D. Pionca una firma apocriфа in sostituzione di quella che avrebbe dovuto essere stata apposta dal rappresentante di tale società, in tal

guisa ponendo in essere una partecipazione attiva e significativa sia per la redazione del referto che per l'apposizione della firma apocrifa;

A.S.D. REAL TREMIGNON, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta scrivibile ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni MARANGON, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. REAL TREMIGNON, Vincenzo DI VONA e Nicola TESTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MARANGON, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo DI VONA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Nicola TESTA e di € 200 di ammenda per la società A.S.D. REAL TREMIGNON;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 643 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe TAMMARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE TAMMARO, Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Bacoli Sibilla 1925 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Bacoli Sibilla in occasione della gara con la A.S.D. Puteolana del 24.10.2016 e A.S.D. Bacoli Sibilla – A.S.D. Quartograd del 16.10.2016 valevoli per il campionato juniores regionali – Campania – Girone F in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Sig. Salvatore Illiano sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe TAMMARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2,5 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe TAMMARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1064 pf 17/18 adottato nei confronti del sig. Luigi MANSI e della società U.S. GAVORRANO 1930 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI MANSI, all'epoca dei fatti socio e "patron" della U.S. GAVORRANO 1930 S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 5, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista riportata dal quotidiano "Corriere Fiorentino" in data 26.03.2018, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Lega Pro; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: "si consente di schierare forze che non possono essere permesse dai rispettivi bilanci: questo non è calcio è semplicemente mafia";

U.S. GAVORRANO 1930 S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio socio e "patron", sig. Mansi Luigi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi MANSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. GAVORRANO 1930 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Luigi MANSI e di € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per la società U.S. GAVORRANO 1930 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 915 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Luciano FERRO e della società ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO FERRO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore sig. Antonio Foglia Manzillo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n.5 del 20.7.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;

ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN, per responsabilità diretta in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato Sig. Luciano FERRO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano FERRO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Luciano FERRO, 1 punto di penalizzazione e di € 400,00 di ammenda per la società ASD SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 554 pfi 17/18 adottato nei confronti dei sig.ri Luca BRISCESE, Aurelio CAGGIANELLI e Giuseppe TUDISCO e della società ASD ORAZIANA VENOSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BRISCESE, all'epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. Oraziana Venosa:

a) in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. TUDISCO Giuseppe e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle gare:

A.S.D. ORAZIANA VENOSA - BELLA CALCIO dell'11.09.2016; *CANDIDA MELFI - A.S.D. ORAZIANA VENOSA* del 25.09.2016; *A.S.D. ORAZIANA VENOSA - REAL ATELLA* del 02.10.2016; *FST RIONERO - A.S.D. ORAZIANA VENOSA* del 09.10.2016; *A.S.D. ORAZIANA VENOSA - SALANDRA* del 16.10.2016; *MIGLIONICO - A.S.D. ORAZIANA VENOSA* del 20.11.2016; *FIDES SCALERA - A.S.D. ORAZIANA VENOSA* del 04.12.2016; *A.S.D. ORAZIANA VENOSA - TURSI* dell'11.12.2016; *PATERNICUM - A.S.D. ORAZIANA VENOSA* del 18.12.2016

tutte valevoli per il campionato di Promozione - organizzato dalla L.N.D. - C. R. Basilicata;

b) in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara Miglionico - A.S.D. Oraziana Venosa del 20.11.2016 valevole per il campionato di Promozione in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. TUDISCO Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

AURELIO CAGGIANELLI, all'epoca dei fatti, Dirigente della società A.S.D. Oraziana Venosa, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nelle gare sottoindicate:

A.S.D. ORAZIANA VENOSA - BELLA CALCIO dell'11.09.2016; *CANDIDA MELFI - A.S.D. ORAZIANA VENOSA* del 25.09.2016; *A.S.D. ORAZIANA VENOSA - REAL ATELLA* del 02.10.2016; *FST RIONERO - A.S.D. ORAZIANA VENOSA* del 09.10.2016;

A.S.D. ORAZIANA VENOSA – SALANDRA del 16.10.2016; FIDES SCALERA - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 04.12.2016; A.S.D. ORAZIANA VENOSA – TURSI dell'11.12.2016; PATERNICUM - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 18.12.2016

tutte valevole per il campionato di Promozione in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. TUDISCO Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIUSEPPE TUDISCO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato, della società A.S.D. Oraziana Venosa, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare sotto elencate:

A.S.D. ORAZIANA VENOSA - BELLA CALCIO dell'11.09.2016; CANDIDA MELFI - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 25.09.2016; A.S.D. ORAZIANA VENOSA - REAL ATELLA del 02.10.2016; FST RIONERO - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 09.10.2016; A.S.D. ORAZIANA VENOSA – SALANDRA del 16.10.2016; MIGLIONICO - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 20.11.2016; FIDES SCALERA - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 04.12.2016; A.S.D. ORAZIANA VENOSA – TURSI dell'11.12.2016; PATERNICUM - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 18.12.2016

tutte valevoli per il campionato di Promozione organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Basilicata nelle file della società A.S.D. Oraziana Venosa (matricola 938864), senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ASD ORAZIANA VENOSA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente nonché al proprio calciatore, nel cui interesse gli avvisati al momento della commissione dei fatti svolgevano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca BRISCESE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ORAZIANA VENOSA, Aurelio CAGGIANELLI e Giuseppe TUDISCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di sei (6) mesi di inibizione per il Sig. Luca BRISCESE, di tre (3) mesi e dieci (10) giorni di inibizione per il Sig. Aurelio CAGGIANELLI, sei (6) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe TUDISCO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva per la società A.S.D. ORAZIANA VENOSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini